



PROVINCIA DI RIMINI
ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE E
SERVIZI ALLE IMPRESE

*Criteria e modalità per l'esercizio delle funzioni relative alle
concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di
distribuzione carburanti per autotrazione lungo le autostrade ed i
raccordi autostradali.*

Art. 1
RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI

1. La domanda di concessione per l'installazione di un nuovo impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale corredata della seguente documentazione:
 - a) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità alle disposizioni del piano regolatore e di tutela dei beni storici e artistici, nonché il rispetto delle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio
 - b) relazione tecnica ed elaborati tecnici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
 - c) documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché la capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
 - d) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente qualora sia richiesta l'installazione dei prodotti g.p.l. e/o metano.
 - e) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS.
 - f) parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale VV.F. ai sensi della normativa prevenzione incendi oppure ricevuta attestante la richiesta al Comando Provinciale VV.F. il medesimo parere di conformità;
 - g) copia della concessione edilizia.
2. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni che si rendessero necessarie, il competente Dirigente della Provincia rilascia la concessione al soggetto richiedente. Copia di tale autorizzazione deve essere inviata alla Regione Emilia Romagna, ai Vigili del Fuoco, all'U.T.F., alla società titolare della concessione autostradale o all'ANAS. Il provvedimento di concessione deve contenere il divieto di esercitare l'attività oggetto dell'autorizzazione prima dell'effettuazione del prescritto collaudo¹, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per l'eventuale esercizio provvisorio. La corretta realizzazione dell'impianto deve risultare da regolare verbale di collaudo, redatto dalla Commissione di cui al successivo art. 6.
3. per quanto concerne il rilascio del certificato di prevenzione incendi e la richiesta del relativo sopralluogo, al fine di evitare duplicazioni e per motivi di economicità si terrà conto di quanto previsto dal comma 6, art. 3, del regolamento approvato con D.P.R. 12.01.1998 n. 37 essendo prevista la partecipazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco nella Commissione di collaudo di cui al successivo articolo 6.

ART. 2
POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI²

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale con prodotti non precedentemente autorizzati deve essere presentata alla Provincia allegando la seguente documentazione:
 - a) perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestante il rispetto delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali, antincendio e di sicurezza secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
 - b) elaborati tecnici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
 - c) parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale VV.F. ai sensi della normativa prevenzione incendi (art. 2 del D.P.R. 37/98) oppure ricevuta attestante la richiesta al Comando Provinciale VV.F. del medesimo parere di conformità;
2. Qualora il potenziamento consista nell'aggiunta di GPL o metano, alla domanda deve inoltre essere allegata la dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, completa della necessaria documentazione, o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni che si rendessero necessarie, la Provincia provvede a

¹ art. 24 del D.P.R. 27.10.1971 n. 1269

² Art. 15 D.P.R. 1269/71

rilasciare l'autorizzazione al potenziamento, trasmettendone copia alla Regione Emilia Romagna, al Comune interessato, ai Vigili del Fuoco, all'U.T.F., alla società titolare della concessione autostradale o all'ANAS.

4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione al potenziamento, si deve procedere a regolare collaudo, da effettuarsi ai sensi dell'art. 6, al fine di verificare la corretta realizzazione delle opere oggetto di potenziamento.

5. Per quanto concerne il rilascio del certificato di prevenzione incendi e la richiesta del relativo sopralluogo da richiedersi a seguito del completamento delle opere, al fine di evitare duplicazioni e per motivi di economicità si terrà conto di quanto previsto dal comma 6, art. 3, del regolamento approvato con D.P.R. 12.01.1998 n. 37 essendo prevista la partecipazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco nella Commissione di collaudo di cui al successivo articolo 6.

ART. 3 MODIFICHE AGLI IMPIANTI³

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) la variazione del numero di carburanti erogati;
- b) la variazione del numero di colonnine;
- c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
- e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
- g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
- j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia in cui ha sede l'impianto. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione alla Provincia, alla Regione Emilia Romagna, al Comune interessato, ai Vigili del Fuoco, all'Ufficio Tecnico di Finanza, all'ARPA, alla società titolare della concessione autostradale o all'ANAS ed essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, sanitarie e ambientali. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

4. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.

ART. 4 TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE⁴

1. La domanda volta ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, sottoscritta dal cedente e dal subentrante, deve essere presentata alla Provincia e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

2. La domanda deve essere corredata da:

- a) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o suo concessionario;
- b) autocertificazione o documentazione dalla quale risulti che il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico - organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269;
- c) documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità dell'impianto (atto di cessione, affitto ecc.);
- d) copia di avvenuta comunicazione all'Ufficio Tecnico di Finanza.

³ Punto 2.2, comma 1, lett. d) della Delibera Consiglio Regionale Emilia Romagna n° 355 del 08-05-2002

⁴ Art. 15 D.P.R. 1269/71

2. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, completa della prescritta documentazione, o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni che si rendessero necessarie, la Provincia provvede alla nuova intestazione della concessione, dandone comunicazione al cedente, al subentrante, alla Regione Emilia Romagna, al Comune interessato, ai Vigili del Fuoco, all'U.T.F., alla società titolare della concessione autostradale o all'ANAS.

4. Dovrà comunque essere rispettato dal subentrante, per l'esercizio dell'attività, quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 in materia di prevenzioni incendi.

ART. 5 RINNOVO DELLA CONCESSIONE⁵

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto autostradale deve essere presentata alla Provincia, a pena di decadenza, almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi i diritti e gli oneri relativi all'esercizio dell'impianto.

2. La domanda deve essere corredata da:

- a) autocertificazione o documentazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico - organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269 nonché l'assenso da parte dell'ente proprietario della strada o suo concessionario alla permanenza dell'impianto.
- b) perizia giurata, redatta da tecnico competente iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
- c) parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale VV.F. oppure ricevuta attestante la richiesta al Comando Provinciale VV.F. il medesimo parere di conformità;

3. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui al successivo articolo 6.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prescritta, o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni che si rendessero necessarie, la Provincia provvede al rinnovo della concessione trasmettendola al concessionario, ed inviando copia della stessa alla Regione Emilia Romagna, al Comune competente per territorio, ai Vigili del Fuoco, all'U.T.F., alla società titolare della concessione autostradale o all'ANAS.

5. Per quanto concerne il rilascio del certificato di prevenzione incendi e la richiesta del relativo sopralluogo, al fine di evitare duplicazioni e per motivi di economicità si terrà conto di quanto previsto dal comma 6, art. 3, del regolamento approvato con D.P.R. 12.01.1998 n. 37 essendo prevista la partecipazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco nella Commissione di collaudo di cui al successivo articolo.

ART. 6 COLLAUDO DEGLI IMPIANTI ED ESERCIZIO PROVVISORIO⁶

1. La commissione di collaudo, nominata con atto del Presidente della Provincia di Rimini, è composta da:

- a) Rappresentante della Provincia che funge da Presidente;
- b) Rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente;
- c) Rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente;
- d) Dipendente della Provincia con funzioni di segretario;
- e) Eventuali altri esperti (in numero non superiore a due) individuati dalla Provincia tra i dipendenti di enti che hanno per compito istituzionale la verifica della sicurezza sanitaria, ambientale e del territorio.

2. La commissione provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

⁵ Art. 10 D.P.R. 1269/71 e art. 6 D.P.C.M. 11 settembre 1989

⁶ Art. 24 D.P.R. 1269/71

3. Copia del verbale di collaudo, nel quale sono indicati gli estremi della concessione, é trasmessa a cura della Provincia al concessionario, alla Regione Emilia Romagna, al Comune competente per territorio, ai Vigili del Fuoco, all'U.T.F., alla società titolare della concessione autostradale o all'ANAS.

4. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.

5. In attesa del collaudo, e su richiesta del concessionario, la Provincia può concedere l'esercizio provvisorio⁷ per un periodo non superiore a centoventi giorni, prorogabile una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata rilasciata da tecnico competente iscritto al relativo albo professionale, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato o comunicato;

b) richiesta al competente comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario, con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dallo stesso comando.

6. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione di G.P.L. o metano.

ART. 7 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le domande di rinnovo delle concessioni scadute prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni devono essere presentate alla Provincia entro centottanta giorni dal giorno successivo alla esecutività dell'atto di approvazione delle presenti disposizioni.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, vanno applicate le norme contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1970 n. 1034, e nel D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269.

⁷ Sull'esercizio provvisorio, vedi art.23 R.D. 1303 del 20 luglio 1934 e Circolare MICA n. 218445 del 4 agosto 1998; ma vedi anche art. 24 co. 1 D.P.R. 1269/71